



Regolamento attuativo dell'art.11, comma 1°, lett. p), dell'art. 22, comma 2°, lett. a) e commi 3 e 4, nonchè dell'art. 23, della L.r. 29.12.2006, n. 37 e s.m.i., ai fini del coordinamento della vigilanza ittica volontaria. – APPROVATO CON D.G.P. N. 182 DEL 04.05.2010.

Art. 1
Riferimenti normativi e finalità

1. Il presente documento disciplina le materie di cui all'art.11, comma 1°, lett. p), di cui all'art. 22, comma 2°, lett. a) e commi 3 e 4, e di cui all'art. 23 della L.r. 29.12.2006, n. 37 e s.m.i., ai fini dell'attuazione del coordinamento e della formazione della vigilanza ittica volontaria, anche in relazione agli scopi di cui alla D.G.P. n. 315 del 17.07.2007.
2. In particolare disciplina:
 - a) la programmazione periodica dell'attività,
 - b) la disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza per attività di vigilanza, di semine ittiche , di promozione ecc,
 - c) la definizione e l'omogeneizzazione dei livelli di responsabilità gerarchica interni alle singole associazioni,
 - d) l'area disciplinare, al fine di:
 - 1) valorizzare ed ottimizzare la vigilanza ittica volontaria, ai fini della protezione della fauna ittica, della prevenzione e repressione della pesca di frodo e del miglioramento gli *habitat* naturali,
 - 2) creare *standards* qualitativi minimi di prestazione, unificati tra le G.G.V.I. (Guardie Giurate Volontarie Ittiche) appartenenti alle varie associazioni;
 - 3) potenziare l'effettivo legame tra la singola G.G.V.I. ed il territorio,
 - 4) costituire un supporto alle attività di studio e controllo della fauna ittica ,
 - 5) assicurare la distribuzione più ampia possibile della vigilanza sul territorio provinciale ed evitare la sovrapposizione di interventi riguardanti la tutela della fauna ittica.

Art. 2
Nomina delle Guardie Giurate Volontarie ittiche e rappresentatività delle Associazioni funzionalmente alla nomina.

1. Hanno diritto di richiedere la nomina di G.G.V.I. ittiche, unicamente le associazioni di cui al comma 1°, lett. a) dell'art. 4 della L.r. 29.12.2006, n. 37 e s.m.i , ovvero, le associazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma della predetta legge regionale che dispongano, sul territorio della Provincia di Cuneo, di un numero minimo di 150 associati residenti e che siano provviste di una sede operativa stabile.

Art. 3
Programmazione generale dell'attività

1. La programmazione generale delle attività di vigilanza ittica, coordinate dalla Provincia, è affidata **all'Unità di Coordinamento della Vigilanza Volontaria Ittica**, nominata con "determinazione" del competente Dirigente del Settore Tutela Flora e Fauna provinciale e composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio Tutela Fauna della Provincia o suo delegato;
 - b) il Responsabile del Servizio di Vigilanza o suo delegato;
 - c) un delegato nominato da ciascuna organizzazione interessata, che disponga di proprie G.G.V.I.
2. L'Unità di Coordinamento di cui al precedente comma 1 è chiamata a redigere programmi operativi d'intervento sulla base delle esigenze accertate.
3. L'Unità di Coordinamento ha, inoltre, il compito di valutare l'andamento della vigilanza in Provincia sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'effettiva collaborazione prestata dalle varie associazioni , nonché di formulare eventuali prosposte correttive.
4. La Provincia, sulla base dei risultati ottenuti e della effettiva valutazione della collaborazione prestata, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, potrà disporre l'assegnazione di eventuali contributi a favore delle singole associazioni.
5. L'Unità di Coordinamento si riunisce, previa convocazione, in via breve, del Responsabile della vigilanza ittica della Provincia, almeno 2 volte all'anno, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 4
Disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza

1. Oltre all'effettuazione dei servizi programmati ai sensi del precedente art. 3 - ai fini del mantenimento della qualifica - ciascuna G.G.V.I., se interpellata direttamente dalla Provincia, per effettuare congiuntamente attività di sorveglianza , vigilanza , semine ittiche, recuperi a seguito di messa in secca di tratti d'acqua , promozione ecc , non può rifiutare per più di 3 volte la chiamata, durante l'anno, senza giustificato motivo.

Art. 5
Comparazione dei livelli di responsabilità gerarchica interni alle singole Associazioni

1. Al fine di uniformare la materia sul territorio di competenza, la Provincia riconosce solamente i seguenti 3 (tre) livelli di responsabilità gerarchica delle G.G.V.I. ittiche, all'interno delle singole organizzazioni e associazioni:
 - **Responsabile del servizio**, cui fa riferimento l'operato di tutte le G.G.V.I. dell'associazione;
 - **Coordinatore territoriale**, cui fa riferimento l'operato delle G.G.V.I. dell'associazione di un settore della Provincia;
 - la **singola G.G.V. ittica**;

2. I livelli di responsabilità di cui al precedente comma 1, sono identificati, unitamente al distintivo dell'associazione di appartenenza, mediante l'esibizione dei seguenti segni:
 - responsabile del servizio: la scritta “**RESP.G.G.V.I.**”,
 - coordinatore territoriale: la scritta “**COORD.G.G.V.I.**”,
 - guardia: la scritta “**G.G.V.I.**”.
3. **E' facoltà delle associazioni di limitare a sole due unità i propri livelli di responsabilità. In tal caso, non sarà previsto il livello intermedio, ovvero quello di “coordinatore territoriale”.**
4. Ogni guardia volontaria ittica, ai fini anche dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale ai sensi e agli effetti di legge, dovrà obbligatoriamente comunicare in anticipo ad un **numero verde** appositamente attivato dalla Provincia di Cuneo il giorno ed il luogo dove svolgerà il proprio servizio, con esclusione dei servizi programmati e già oggetto di comunicazione al Servizio di Vigilanza Provinciale.
5. Nel caso in cui una guardia decidesse, per motivi personali, di cambiare associazione, dovrà attendere un anno per poter richiedere alla Provincia l'aggiornamento del decreto e quindi non potrà svolgere l'attività di vigilanza per il predetto periodo.
6. Nel caso in cui il decreto di riconoscimento a G.G.V. ittica sia scaduto da più di 5 anni, lo stesso, potrà essere rinnovato dalla Provincia solo previa partecipazione, da parte dell'interessato, ad un corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia medesima o da un'Associazione riconosciuta , secondo le modalità disciplinate dalla D.G.P. 17 luglio 2007, n. 315.

Art. 6
Area disciplinare

1. In quanto attività volontaria prestata per collaborare allo svolgimento di un servizio collettivo, le G.G.V. ittiche operano, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, con la stessa responsabilità ed alla luce degli stessi principi cui si uniforma l'attività delle forze istituzionali di vigilanza.
2. Eventuali comportamenti in servizio esterno delle singole guardie che contrastino, sotto l'aspetto della legittimità o sotto quello comportamentale con la funzione svolta, anche nel caso in cui non si configurino fattispecie diversamente perseguitibili, sono sanzionate disciplinarmente.
3. **Fatte salve le disposizioni statutarie delle singole associazioni**, che regolano i rapporti gerarchici interni e le competenze provinciali nell'accertamento dei requisiti personali, per il riconoscimento dello status di G.G.V.I., è **costituita una Commissione provinciale disciplinare composta da:**
 - il Responsabile della vigilanza faunistico-ambientale della Provincia;
 - un Funzionario della Provincia, con funzioni verbalizzanti ;
 - un Rappresentante dell'associazione da cui dipende la G.G.V.I. sottoposta ad esame;Alla predetta Commissione è affidato l'approfondimento dei fatti e/o dei comportamenti contestati, l'analisi delle eventuali controdeduzioni prodotte e l'eventuale proposta di adozione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - **richiamo scritto**, inteso come dichiarazione di biasimo scritta e motivata, per lievi trasgressioni;
 - **sospensione temporanea** delle funzioni;
 - **revoca** del riconoscimento a G.G.V. ittica;

4. All'irrogazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, gli organi competenti potranno procedere legittimamente, **solo previa** contestazione **scritta** degli addebiti alla G.G.V.I. interessata, anche per il tramite dell'associazione di appartenenza della medesima, a norma dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i.. A seguito della contestazione, la G.G.V.I. può far pervenire alla Commissione controdeduzioni a difesa scritte nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione, con qualsiasi mezzo, della contestazione degli addebiti e/o presentare richiesta di audizione.
5. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o l'atto di archiviazione della contestazione compete alla Provincia.
6. L'aver riportato più di due richiami scritti nell'arco del biennio o la sospensione delle funzioni rappresenta motivo ostativo al rinnovo del decreto.
7. In caso di revoca del decreto per motivi disciplinari l'interessato, qualora intenda formulare nuova istanza, dovrà frequentare un nuovo corso di formazione, non prima che siano decorsi due anni dalla revoca.

Art. 7
Formazione, aggiornamento e norma finale.

1. 1. Le G.G.V.I. sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia o dalle Associazioni pescatorie riconosciute ,
2. Restano ferme, in materia di formazione delle guardie ittiche volontarie, le disposizioni dettate dalla D.G.P. 17 luglio 2007, n. 315.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.